



**COMUNE DI PAGLIARA**  
*(Provincia di Messina)*

**REGOLAMENTO**  
**PER IL CONFERIMENTO**  
**DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE**  
**E**  
**DIREZIONE LAVORI**

**Regolamento**

**per il conferimento di incarichi  
di progettazione e direzione lavori**

Il presente regolamento, composto da n. \_\_\_\_\_ articoli, è stato approvato dal Consiglio comunale il \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è stato riscontrato legittimo dal CO RE CO centrale il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

# **Regolamento per il conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori**

## **TITOLO I OGGETTO E PRINCIPI**

### **Articolo 1 Oggetto**

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, disciplina, tenendo presente i criteri introdotti dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 dicembre 1999, il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni alla Pubblica amministrazione.

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale si possono distinguere tre fasi procedurali: la fase della scelta del contraente, la fase della stipula e quella dell'esecuzione del contratto.

Seguono le speciali disposizioni di legge o regolamentari gli incarichi ai tecnici di questo comune e a tecnici di altre pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 2 Principi generali**

L'affidamento di ogni incarico deve tenere conto delle previsioni del Piano triennale delle OO.PP., della programmazione e delle previsioni del bilancio e delle indicazioni degli altri strumenti programmatici, *nonché di eventuali particolari necessità dell'Ente.*

Inoltre l'attività negoziale deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle prestazioni e delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

### **Articolo 3 Principi per gli incarichi professionali**

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità *e nell'ipotesi in cui non si possa far ricorso a figure professionali presenti all'interno della dotazione organica dell'Ente*, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.

Di norma gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, e conferiti nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con l'esatta individuazione, dei tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni.

All'amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti, *con le forme che, di volta in volta saranno ritenute più idonee*, le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

*La facoltà di cui al precedente comma, potrà essere esercitata dall'Ente in qualunque fase della prestazione richiesta al professionista.*

#### **Articolo 4**

##### **Competenze e responsabilità**

Anche in materia di conferimento di incarichi professionali le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinate dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Costoro, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione, di impulso e di amministrazione degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e di indirizzo.

Tutte le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volte alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente e quelle determinate con apposita deliberazione sono riservate (ai dipendenti) *al competente Responsabile d'Area* secondo le (rispettive) competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

(Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi previsti dalle norme sopra citate.)

(I funzionari sono) *Il Responsabile d'Area* è responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dall'amministrazione che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Al responsabile del procedimento competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal regolamento.

#### **Articolo 5**

##### **Norme di riferimento**

Le norme di riferimento che regolano il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori sono: la legge regionale 21/1985, la legge regionale n. 10/93, la legge regionale n. 4/96, gli articoli. 9 e 28 del D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, le altre norme regionali vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.

(Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.)

## **TITOLO II OPERE E IMPORTI**

### **Articolo 6 Opere pubbliche**

Per opere pubbliche, ai fini del presente regolamento si intendono gli interventi nel campo dei lavori pubblici di competenza del comune interessato a realizzare l'opera.

Ai fini della procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori si applicheranno le norme del presente regolamento e quelle di riferimento citate, indipendentemente della fonte di finanziamento, salvo speciali ed esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da Enti statali.

Sono esclusi gli interventi da eseguire in economia o mediante cottimo per i quali non è richiesto un progetto di massima o esecutivo con le caratteristiche e gli elaborati di cui all'articolo 5 bis della L.R. 21/1985, ma è sufficiente un preventivo, anche se dettagliato e con capitolato speciale.

(Sono esclusi anche i progetti preliminari, tranne nel caso che il comune sia sprovvisto di ufficio tecnico o sia vacante il posto di tecnico . In quest'ultimo caso il sindaco potrà attivare la procedura della trattativa privata senza gara.)

### **Articolo 7 Suddivisione per importo**

Le opere pubbliche sono suddivise in due gruppi in funzione dell'importo stimato del corrispettivo spettante al professionista, in modo da contemperare la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale nelle opere pubbliche con la opportunità di consentire l'accesso agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche ai giovani professionisti appena abilitati purché iscritti nei relativi albi professionali.

Il primo gruppo comprende le opere pubbliche il cui importo stimato del corrispettivo relativo all'incarico da conferire sia non superiore a 25.000 ECU (IVA esclusa) e comunque inferiore al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000 o ad Euro 25.822,84 (IVA esclusa).

Il secondo gruppo comprende le opere pubbliche il cui importo stimato del corrispettivo relativo all'incarico da conferire sia maggiore a 25.000 ECU (IVA esclusa) e comunque superiore al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000 o ad Euro 25.822,84 (IVA esclusa).

### **Articolo 8 Importo stimato**

Il conteggio dell'importo stimato per l'incarico di progettazione deve comprendere tutti i servizi da affidare ad un unico soggetto, ivi compresa la direzione dei lavori ove sia da affidare allo stesso progettista.

La quota del corrispettivo complessivo è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento, nonché del livello di progettazione da redigere

Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore di enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche

Detti principi non trovano applicazione nei casi in cui l'incarico di progettazione e quello di direzione dei lavori siano affidati a distinti professionisti. Ed, inoltre, nei casi in cui alcuni servizi debbano essere affidati ad altri professionisti.

Qualora l'amministrazione si riservi la facoltà di affidare la direzione dei lavori allo stesso progettista, ciò deve essere esplicitamente previsto nel bando o nel preavviso e dovrà tenersi conto dell'importo totale delle competenze di progettazione e direzione lavori.

(E' vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi o lo smembramento di servizi con il fine di eludere le presenti norme o per non superare le soglie di importo dei diversi gruppi o livelli.)

Il responsabile del procedimento certificherà i motivi per cui è necessario affidare a diversi soggetti alcuni dei servizi, quantificandone gli importi stimati.

### **TITOLO III PROFESSIONISTI ESTERNI**

#### **Articolo 9 Liberi professionisti**

L'incarico di progettazione e quello di direzione dei lavori potranno essere affidati a liberi professionisti nel caso che il comune sia sprovvisto di ufficio tecnico, nel caso che nell'ufficio tecnico non siano presenti adeguate professionalità o nel caso che l'ufficio tecnico si trovi nell'impossibilità di provvedere alla progettazione di massima o esecutiva *per evidente sovraccarico di lavoro, mancanza di idonei supporti strumentali o altro.*

*I motivi per i quali il comune decida di affidarsi a professionisti esterni dovranno essere ben esplicitati al momento dell'incarico.*

L'incarico, sia per il progetto di massima che per quello esecutivo, deve essere affidato a quei professionisti, che in base alle vigenti norme, abbiano la necessaria competenza.

Per la scelta dei professionisti si dovranno adottare criteri connessi alle specifiche professionalità idonee alla progettazione nelle varie fasi ed alla realizzazione dell'opera.

#### **Articolo 10 Requisiti generali**

Agli incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti nei relativi albi professionali, in possesso dei requisiti specificati nei relativi articoli seguenti in relazione ai diversi gruppi e livelli.

Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi si potranno adottare criteri connessi a tali indirizzi, tenendo presente le diverse competenze.

Al fine del raggiungimento del requisito di anzianità di iscrizione all'albo professionale, devono essere considerati anche gli anni di servizio svolti nei ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 11 Gruppi di professionisti**

Possono partecipare alle gare gruppi di professionisti in riunione temporanea, omogenei o interdisciplinari, per i componenti dei quali valgono gli stessi requisiti soggettivi previsti per i singoli professionisti.

Per l'inserimento del gruppo nelle fasce d'importo si potrà fare riferimento alla competenza del coordinatore responsabile del gruppo o di un componente, fermo restando che tutti i partecipanti devono essere, singolarmente, iscritti negli albi professionali.

L'affidamento collettivo a più professionisti di un unico incarico è consentito nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società di professionisti, ad una società di ingegneria, o ad un raggruppamento o, comunque, abbiano realizzato una forma di associazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.1815.

Alle società di professionisti di cui al comma 6 lettera a) dell'articolo 17 della legge 109/1994 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 54 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, possono essere affidati incarichi di progettazione solo nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU , salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedono una specifica organizzazione, che dovranno essere specificati nel bando o nella preinformazione.

Alle società di ingegneria di cui al comma 6 lettera b) dell'articolo 17 della legge 109/1994 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, possono essere affidati incarichi di progettazione solo nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedono una specifica organizzazione, che dovranno essere specificati nel bando o nella preinformazione.

Alla riunione dei concorrenti in raggruppamento si può pervenire anche successivamente alla formulazione dell'offerta a condizione che nel presentare l'offerta venga assunto l'impegno da parte di ciascuno offerente che, in caso di aggiudicazione della gara , sarà formalizzato il raggruppamento e conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza di uno di essi nei confronti dell'amministrazione committente.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

## **Articolo 12** **Limiti di partecipazione**

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi in più di una associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge 109/1994 e successive modifiche, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

## **Articolo 13** **Limitazioni degli incarichi**

La limitazione del cumulo degli incarichi, espressamente prevista dalla legge regionale n. 10/93, si attuerà mediante la limitazione del numero degli incarichi e dell'importo stimato dei corrispettivi.

Non potranno essere affidati a ciascun professionista, più di due incarichi nel corso del biennio od un solo incarico per il quale l'importo stimato del corrispettivo sia superiore a 500.000 ECU.

La limitazione del numero degli incarichi prevista per singoli professionisti si intende estesa anche ai gruppi, mentre l'importo complessivo del corrispettivo si intende ripartito tra i componenti del gruppo secondo le quote di partecipazione.

E' consentita la compensazione con il biennio precedente o con il biennio successivo.

Ai fini dell'affidamento, si prescinde dalla circostanza che siano ancora in corso di espletamento incarichi affidati dall'ente allo stesso progettista nel corso degli anni precedenti.

## **Articolo 14** **Competenze e pagamenti**

Per le competenze professionali, gli onorari e le spese si applicano le tariffe base previste dalle relative tariffe professionali di ciascun Ordine professionale, tranne nei casi in cui la legge o il regolamento prevedano specifiche misure o riduzioni.

(Le spese per tutte le competenze professionali e quelle tecniche in generale saranno previste fra le somme a disposizione dei progetti e la loro valutazione presuntiva è sottoposta, unitamente al progetto, all'organo preposto ad esprimere il parere tecnico.)

Il pagamento sarà effettuato come previsto nel disciplinare di incarico, in base a parcella vistata dal rispettivo Ordine, con provvedimento di liquidazione emesso dal (responsabile del procedimento come individuato dal presente regolamento) *competente funzionario responsabile*.

L'incarico professionale sarà regolato da un apposito disciplinare, redatto in base al disciplinare tipo approvato dalla Regione e con le indispensabili modifiche per adeguarlo alla vigente normativa.

### **Articolo 15** **Pubblicità degli incarichi**

(Il responsabile del procedimento, come individuato dal presente regolamento) *Il funzionario responsabile* dovrà dare, entro 10 giorni dal perfezionamento, comunicazione del conferimento dell'incarico agli Ordini di appartenenza dei professionisti incaricati.

Alla fine di ogni anno il predetto responsabile del procedimento, oltre alle pubblicazioni previste da particolari norme in vigore presso questo comune, dovrà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno.

## **TITOLO IV** **PRIMO GRUPPO**

### **Articolo 16** **Requisiti**

Fanno parte del primo gruppo le opere pubbliche il cui importo stimato del corrispettivo relativo all'incarico da conferire sia non superiore a 25.000 ECU (IVA esclusa) e comunque inferiore al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000 o ad Euro 25.822,84 (IVA esclusa).

A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere, di norma, dall'anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'aver svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.

Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi si potranno adottare criteri connessi a tali indirizzi, tenendo presente le diverse competenze.

### **Articolo 17** **Pubblicità**

Per l'osservanza del principio di imparzialità codificato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima dell'affidamento l'amministrazione procederà alla pubblicazione dell'avviso di informazione preliminare all'albo pretorio, inviandone contestualmente copia agli ordini e collegi professionali interessati territorialmente.

L'avviso sarà redatto, con gli indispensabili adeguamenti, in conformità al modello riportato all'articolo 38. Inoltre dovrà contenere la predeterminazione dei criteri e delle modalità di affidamento a cui l'amministrazione dovrà attenersi per l'affidamento dell'incarico ed indicare eventuali requisiti soggettivi (ad esempio voto di laurea o di diploma, anzianità di iscrizione agli albi, precedenti esperienze, *collaborazioni ed incarichi con Enti, competenze specifiche*, etc.) da valutare per l'affidamento.

Detti criteri e modalità devono tenere presente le caratteristiche dell'opera e le diverse competenze professionali.

I termini per la presentazione della relativa domanda sono perentori e subito dopo il (responsabile del procedimento) *funzionario responsabile* compilerà un quadro di raffronto da sottoporre (all'organo competente) *all'Amministrazione* per il relativo affidamento.

### **Articolo 18** **Affidamento**

Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96, si potrà ricorrere alla trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari.

La relativa procedura dovrà essere indicata nell'avviso di informazione preliminare.

La trattativa privata è di stretta competenza del legale rappresentante dell'ente.

Nella trattativa privata senza gara la scelta potrà essere motivata sugli elementi soggettivi dichiarati dai tecnici che hanno presentato domanda .

Nella trattativa privata con gara informale, a cui saranno invitati almeno 1/3 dei tecnici che hanno presentato domanda scelti in base agli elementi soggettivi dichiarati, l'affidamento sarà fatto a favore del maggiore ribasso percentuale offerto sul rimborso delle spese previste dalle vigenti tariffe professionali.

## **TITOLO V** **SECONDO GRUPPO**

### **Articolo 19** **Livelli di riferimento**

Fanno parte del secondo gruppo le opere pubbliche il cui importo stimato del corrispettivo relativo all'incarico da conferire sia maggiore a 25.000 ECU (IVA esclusa) e comunque superiore al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000 o ad Euro 25.822,84 (IVA esclusa).

Nell'ambito del secondo gruppo vengono individuati tre livelli di riferimento per la classificazione dei lavori.

*Primo livello:* Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) maggiore di 25.000 ECU (e comunque al valore in ECU corrispondente a 50.000.000 di lire o ad Euro 25.822,84) e fino a 100.000 ECU.

*Secondo livello:* Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU.

*Terzo livello:* Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) uguale o maggiore di 200.000 ECU.

### **Articolo 20** **Requisiti generali**

Agli incarichi del secondo gruppo potranno accedere tutti i professionisti iscritti nei relativi albi professionali, in possesso dei requisiti specificati nei relativi articoli seguenti in relazione ai diversi livelli.

Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi si potranno adottare criteri connessi a tali indirizzi, tenendo presente le diverse competenze.

(Nel caso di ordini e collegi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.)

## **Articolo 21**

### **Pubblicità**

Prima dell'affidamento l'amministrazione procederà alla pubblicazione dell'avviso di informazione preliminare all'albo pretorio, inviandone contestualmente copia agli ordini e collegi professionali interessati competenti territorialmente.

Inoltre, allo scopo di ottemperare alle norme di principio indicate nelle leggi quadro nazionali e nelle direttive comunitarie, l'Amministrazione darà opportuna informazione preliminare:

1. Per lavori del 1° livello del 2° gruppo, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che provvederà a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/34;

2. Per lavori del 2° livello del 2° gruppo, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana che provvederà a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/34, ed avviso su un quotidiano a diffusione nazionale;

3. Per i lavori del 3° livello del 2° gruppo si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e specificatamente dai decreti legislativi n.157 e n. 158 del 17 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 22**

### **Avviso di informazione preliminare**

L'avviso sarà redatto, con gli indispensabili adeguamenti, in conformità al modello riportato all'articolo 38. Inoltre dovrà contenere la predeterminazione dei criteri e delle modalità di affidamento a cui l'amministrazione dovrà attenersi per l'affidamento dell'incarico ed indicare eventuali requisiti soggettivi da valutare per l'affidamento.

Detti criteri e modalità devono tenere presente le caratteristiche dell'opera e le diverse competenze professionali, *nonché altri elementi di valutazione che saranno ritenuti opportuni dall'Ente per ogni caso specifico*.

I termini per la presentazione della relativa domanda sono perentori e subito dopo il (responsabile del procedimento) *funzionario responsabile* compilerà un quadro di raffronto da sottoporre alla commissione del successivo articolo 24 per la relativa selezione.

Si può prescindere dall'avviso di informazione preliminare in caso di pubblico incanto.

## **Articolo 23**

### **Istanze**

Le domande dovranno essere corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidatigli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.

#### **Articolo 24** **Commissione selezionatrice**

Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dal sindaco, presieduta dal dirigente dell'ufficio tecnico, e costituita da almeno altri 2 componenti di cui almeno (un dirigente amministrativo con specifica competenza) *uno ricopra ruoli dirigenziali all'interno della pianta organica.*

La commissione, sulla scorta delle dichiarazioni e del curriculum e di quanto prestabilito nell'avviso di preselezione, effettuerà la selezione applicando i criteri specificati ai capi che seguono.

Prima di iniziare l'esame delle istanze la commissione esplicherà i criteri e i relativi punteggi.

Nel caso di ricorso alla trattativa privata con gara informale saranno invitati almeno 1/3 dei tecnici che hanno presentato domanda e nell'ordine della graduatoria derivante dalla selezione.

La stessa commissione procederà alla valutazione dell'offerta applicando i criteri di aggiudicazione riportati nei capi seguenti. Prima di iniziare l'esame delle offerte la commissione esplicherà i criteri e i relativi punteggi.

#### **- CAPO I - Primo livello**

#### **Articolo 25** **Criteri di selezione**

Nell'ambito del primo livello del secondo gruppo, cioè fino ad un importo stimato del corrispettivo maggiore di 25.000 ECU e fino a 100.000 ECU (esclusa IVA), per poter accedere all'incarico il professionista dovrà:

- possedere almeno 3 anni di iscrizione all'albo;
- avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1° gruppo simile a quello da progettare.

I predetti requisiti, quelli generali e le limitazioni di cui al precedente titolo III dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione.

#### **Articolo 26** **Criteri di aggiudicazione**

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente capo si applicherà il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

- 1) valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente simili a quelle indicate nel bando di gara;
- 2) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;
- 3) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;
- 4) *valutazione e comparazione di tutti gli altri elementi, soggettivi ed oggettivi specificatamente richiesti dall'Amministrazione per l'incarico in questione.*

## **CAPO II - Secondo livello**

### **Articolo 27**

#### **Criteri di selezione**

Nell'ambito del secondo livello del secondo gruppo , cioè fino ad un importo stimato del corrispettivo maggiore di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU(esclusa IVA), per poter accedere all'incarico il professionista dovrà:

- possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni;
- avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quello da progettare.

I predetti requisiti, quelli generali e le limitazioni di cui al precedente titolo III dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione.

### **Articolo 28**

#### **Criteri di aggiudicazione**

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente capo si applicherà il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

- 1) valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente simili a quelle indicate nel bando di gara;
- 2) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;
- 3) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese;
- 4) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;
- 5) *valutazione e comparazione di tutti gli altri elementi, soggettivi ed oggettivi, specificatamente richiesti dall'Amministrazione per l'incarico in questione.*

## **CAPO III - Terzo livello**

### **Articolo 29**

#### **Criteri di selezione**

Nell'ambito del terzo livello del secondo gruppo , cioè fino ad un importo stimato del corrispettivo uguale o maggiore di 200.000 ECU (esclusa IVA), per poter accedere all'incarico il professionista dovrà:

- possedere un anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 7 anni;
- progettato e/o diretto un lavoro, per committente pubblico e/o privato, per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quella da progettare.

I predetti requisiti, quelli generali e le limitazioni di cui al precedente titolo III dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di preselezione, in caso di trattativa privata, o del bando di gara, in caso di pubblico incanto.

### **Articolo 30**

#### **Procedure di aggiudicazione**

Per l'affidamento degli incarichi del terzo livello del secondo gruppo , cioè fino ad un importo stimato del corrispettivo uguale o maggiore di 200.000 ECU (esclusa IVA), si dovrà fare ricorso

alla licitazione privata o a pubblico incanto, con i limiti imposti dal decreto legislativo n. 157 e decreto legislativo n. 158/95.

Si applicano le norme comunitarie e quelle nazionali di recepimento in materia di appalti pubblici di servizio relativamente ai termini, bandi, avvisi di gara così come specificati dal presente regolamento.

In caso di licitazione privata, che sarà espletata ai sensi dell'articolo 10 del D.Lvo 157/95, sono invitati a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando, individuati dalla commissione di cui al successivo articolo 32.

In caso di pubblico incanto si applicheranno le disposizioni dell'articolo 9 del D.Lvo 157/95.

### **Articolo 31** **Criteri di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base e nel rispetto dei criteri ed elementi di valutazione che seguono:

- 1) valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente similari a quelle indicate nel bando di gara;
- 2) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;
- 3) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese;
- 4) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;
- 5) assistenza tecnica;
- 6) per opere particolarmente complesse, eventuali ulteriori criteri motivati e connessi alla specificità delle opere da progettare e da realizzare;
- 7) *valutazione e comparazione degli elementi, soggettivi ed oggettivi, specificatamente richiesti dall'Amministrazione per l'affidamento in questione.*

Nel bando di gara saranno indicati gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali, tenendo presenti i requisiti di partecipazione e l'oggetto dell'appalto. Sarà precisato se le opere progettate e/o dirette valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel quinquennio o nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Per la ponderazione degli elementi di valutazione e per l'attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto riportato negli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo agli "elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lvo. 17 marzo 1995, n. 157 per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 c.p.c. (classificazione comune prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/95".

### **Articolo 32** **Commissione giudicatrice**

La commissione ristretta, di cui al precedente articolo 23, integrata dal sindaco con uno o più esperti per l'aggiudicazione di servizi in materia di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici di cui al comma precedente, procederà all'esame delle istanze, dei requisiti di partecipazione e delle relative offerte. Inoltre procederà all'aggiudicazione secondo la procedura e applicando le norme del D.Lvo. 17 marzo 1995, n. 157 e del D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n.116.

Spetta alla medesima commissione procedere alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, in applicazione dell'articolo 25 del D. L.vo 157/95, e al suo presidente esternarne le decisioni, comprese le comunicazioni previste dagli articoli 23 e 25 del D.Lvo 157/95.

La relativa graduatoria definitiva sarà approvata dal dirigente dell'Area Tecnica che provvederà anche alla stipula del relativo contratto.

**TITOLO V**  
**PROGETTAZIONI PARTICOLARI**

**Articolo 33**  
**Concorso di idee**

Per particolari opere che richiedono un attento studio architettonico - urbanistico ed ambientale o tecnologico, potrà procedersi al concorso di idee in sostituzione dello studio preliminare, con conseguente successivo incarico di progettazione e direzione dei lavori al gruppo vincitore.

Il concorso di idee può essere espletato con le modalità del pubblico incanto e vi possono partecipare i professionisti con i requisiti di cui al precedente capo III.

Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.

Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del precedente articolo 32.

L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere utilizzata come progetto preliminare.

**Articolo 34**  
**Contenuto del bando**

1. Il bando per il concorso di idee contiene:
  - a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
  - b) nominativo del responsabile del procedimento;
  - c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
  - d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
  - e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
  - f) termine per la presentazione delle proposte;
  - g) le modalità di presentazione in modo da garantire l'anonimato fino alla formulazione delle valutazioni finali;
  - h) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
  - i) l'indicazione che al vincitore sarà assegnato il conseguente incarico di progettazione di massima e, in caso di finanziamento, del successivo incarico per il progetto esecutivo e per la direzione lavori.

**Articolo 35**  
**Concorso di progettazione**

Ai sensi dell'articolo 36 bis della L.R. 21 del 29 aprile 1985, per le opere di alta complessità tecnica od urbanistica o di rilevante interesse artistico, o comunque di importo presunto superiore a 10 milioni di ECU, aventi carattere di priorità nel programma di opere pubbliche dell'ente, si può procedere ad un concorso di progettazione.

Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.

Si applicano le procedure previste dal D.Lvo 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti al precedente capo III per le progettazioni del terzo livello delle opere del secondo gruppo

Tra gli elaborati da consegnare ai partecipanti al concorso devono essere inclusi i risultati di adeguati sondaggi geognostici con annessa relazione geologica e geotecnica.

I progetti devono essere presentati con le modalità indicate nel bando, le quali devono garantire l'anonimato fino alla formulazione delle valutazioni finali della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da quattro esperti nominati dall'organo esecutivo dell'ente e dal funzionario più alto in grado dell'ente, o da altro da lui delegato, che la presiede. Almeno due degli esperti devono essere scelti su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia o delle province in cui l'opera va realizzata. In ogni caso, se ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno due dei membri della commissione devono possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici del concorso spettano, nella misura del 50 per cento, i compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici di appalto - concorso rapportati al valore presunto dell'opera.

### **Articolo 36**

#### **Premio**

L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto di massima calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Per il progetto primo classificato il pagamento del premio comporta l'acquisizione del progetto stesso all'ente procedente. La progettazione esecutiva dell'opera deve essere affidata al vincitore del concorso.

Nel bando di concorso deve essere specificato quanto spettante, a titolo di premio, al primo progetto classificato fra quelli accettati dalla commissione. Al secondo ed al terzo classificato è corrisposta una somma pari, rispettivamente, al 50 e 30 per cento di quella spettante al primo classificato.

Il bando deve inoltre prevedere per i progetti classificati dal quarto al sesto posto un premio pari al 20 per cento di quello spettante al primo classificato.

E' in facoltà dell'ente non attribuire in tutto o in parte i premi, quando a giudizio insindacabile della commissione i progetti presentati risultino non meritevoli.

### **Articolo 37**

#### **Contenuto del bando**

Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dagli articoli precedenti, contiene l'indicazione:

- a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) descrizione del progetto;
- c) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
- d) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- e) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

h) dell'indicazione del carattere vincolante della decisione della commissione giudicatrice;

i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base del progetto preliminare;

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione .

Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

## **TITOLO VI NORME COMUNI E PARTICOLARI**

### **Articolo 38 Avviso di preinformazione**

L'avviso di preinformazione dovrà contenere:

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice (e responsabile del procedimento) *del competente dirigente dell'Area Tecnica e del responsabile del procedimento eventualmente nominato*.

2.a) luogo di esecuzione;

2.b) tempo di esecuzione;

2.c) natura ed entità delle prestazioni caratteristiche essenziali delle varie fasi in riferimento all'opera;

2.d) se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni previste.

3. Criteri adottati per l'assegnazione.

4. Indicazione di eventuale formazione obbligatoria di gruppi preordinati e professionalità richieste.

5. Eventuali altri dati in relazione al tipo di opera e di quanto previsto dai superiori relativi articoli

6. Data ultima per la ricezione della domanda.

Gli inviti a presentare l'offerta e i bandi di gara dovranno contenere anche i dati e le informazioni previsti dai precedenti articoli.

### **Articolo 39 Estensione del regolamento**

I principi, i criteri e le procedure del presente regolamento si applicano per il conferimento di incarichi correlati alla progettazione e/o alla direzione dei lavori a professionisti esterni: agronomi, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altre professioni compatibili.

Il conteggio dell'importo stimato per l'incarico da affidare deve comprendere tutti i servizi da affidare ad un unico soggetto.

La quota del corrispettivo complessivo è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento.

E' vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi o lo smembramento di servizi con il fine di eludere le presenti norme o per non superare le soglie di importo dei diversi gruppi o livelli.

Il (responsabile del procedimento) *funzionario responsabile* certificherà i motivi per cui è necessario affidare a diversi soggetti alcuni dei servizi, quantificandone gli importi stimati.

#### **Articolo 40** **Applicazione di norme speciali**

Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazioni dell'ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana.

Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione. Il relativo importo è previsto nei progetti comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'ente committente.

Le norme contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21, si continuano ad applicare per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i raggruppamenti temporanei si applicheranno le disposizioni dell'articolo 17 della legge 109/94 e degli articoli 53 e 54 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 per le parti non in contrasto con le norme del presente regolamento.

### **TITOLO VI** **NORME FINALI**

#### **Articolo 41** **Norme finali**

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

#### **Articolo 42** **Pubblicità**

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti di settori e ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

#### **Articolo 43** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

## **Regolamento per il conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori**

### **I N D I C E**

#### **TITOLO I OGGETTO E PRINCIPI**

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Principi generali
Articolo 3	Principi per gli incarichi professionali
Articolo 4	Competenze e responsabilità
Articolo 5	Norme di riferimento

#### **TITOLO II OPERE E IMPORTI**

Articolo 6	Opere pubbliche
Articolo 7	Suddivisione per importo
Articolo 8	Importo stimato

#### **TITOLO III PROFESSIONISTI ESTERNI**

Articolo 9	Liberi professionisti
Articolo 10	Requisiti generali
Articolo 11	Gruppi di professionisti
Articolo 12	Limiti di partecipazione
Articolo 13	Limitazioni degli incarichi
Articolo 14	Competenze e pagamenti
Articolo 15	Pubblicità degli incarichi

#### **TITOLO IV PRIMO GRUPPO**

Articolo 16	Requisiti
Articolo 17	Pubblicità
Articolo 18	Affidamento

#### **TITOLO V SECONDO GRUPPO**

Articolo 19	Livelli di riferimento
Articolo 20	Requisiti generali
Articolo 21	Pubblicità
Articolo 22	Avviso di informazione preliminare
Articolo 23	Istanze
Articolo 24	Commissione selezionatrice

#### **CAPO I Primo livello**

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

Articolo 25	Criteri di selezione
Articolo 26	Criteri di aggiudicazione
<b>CAPO II Secondo livello</b>	
Articolo 27	Criteri di selezione
Articolo 28	Criteri di aggiudicazione
<b>CAPO III Terzo livello</b>	
Articolo 29	Criteri di selezione
Articolo 30	Procedure di aggiudicazione
Articolo 31	Criteri di aggiudicazione
Articolo 32	Commissione giudicatrice

**TITOLO V PROGETTAZIONI PARTICOLARI**

Articolo 33	Concorso di idee
Articolo 34	Contenuto del bando
Articolo 35	Concorso di progettazione
Articolo 36	Premio
Articolo 37	Contenuto del bando

**TITOLO VI NORME COMUNI E PARTICOLARI**

Articolo 38	Avviso di pre informazione
Articolo 39	Estensione del regolamento
Articolo 40	Applicazione di norme speciali

**TITOLO VI NORME FINALI**

Articolo 41	Norme finali
Articolo 42	Pubblicità
Articolo 43	Entrata in vigore